

**INCONTRO DI STUDI SU:**  
**LA DEONTOLOGIA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**  
**RELAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E**  
**NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**Definizione di riciclaggio:** *“conversione o trasferimento di beni o denaro (per occultare o dissimulare l’origine illecita), come occultamento o dissimulazione, acquisto o detenzione o utilizzazione di beni provento di attività criminose”.*

In altri termini, il riciclaggio può essere definito come l’insieme di operazioni tendenti a ripulire, dandogli una parvenza di liceità, capitali o altre utilità di provenienza illecita con il fine di rendere più difficile l’accertamento della provenienza delittuosa.

**LE FONTI:**

- a) Prima Direttiva Europea n. 308 del 10 giugno 1991, recepita in Italia con la L. 197 del 5 luglio 1991: Tale disposizione prevedeva gli obblighi antiriciclaggio solo a carico degli intermediari abilitati e non toccava i professionisti.
- b) Seconda Direttiva Europea n. 97 del 4 dicembre 2001, recepita in Italia con il D. Lgs. N. 56 del 20 febbraio 2004: Tale disposizione estendeva agli avvocati ( ed agli altri professionisti) gli obblighi antiriciclaggio nel caso in cui agivano in nome e per conto dei propri clienti. Gli obblighi previsti erano l’identificazione e la segnalazione all’U.I.C. Per la prima volta si chiedeva ai professionisti una collaborazione passiva, che si sostanzia negli obblighi di identificazione e registrazione della clientela, e una collaborazione attiva che si esplica nella segnalazione delle operazioni sospette. L’obbligo vigeva per ogni prestazione professionale di valore superiore ad € 12.500 anche in presenza di operazioni frazionate.

L’art. 2, comma 3 del D. Lgs. n.56/2004 introduceva una clausola di riserva espressa di esclusione dell’obbligo di segnalazione *“per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dall’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento o se tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.* La stessa clausola di esclusione è stata poi ripresa dall’art.

10 del Regolamento Ministeriale, il quale precisa, inoltre, che l'esenzione in oggetto "si applica anche ai giudizi arbitrati o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge". Il suddetto D. Lgs. è rimasto inapplicato sino all'emanazione da parte del M.E.F. (Ministero dell'Economia e delle Finanze) del decreto n. 141 del 03.02.2006.

- c) Direttiva Comunitaria n. 60 del 26 ottobre 2005: le disposizioni antiriciclaggio vengono estese anche alle misure antiterrorismo e la direttiva viene recepita con il D. Lgs. n. 231/2007 - in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della direttiva 2006/70/CE relativa alle misure di esecuzione – abroga il D. Lgs. 56/2004, ma resta in vigore il regolamento 141/2006. Per la prima volta nel nostro ordinamento si prevedono obblighi anche per gli Ordini Professionali.

### **OBBLIGHI E DESTINATARI**

**Obblighi degli Ordini Professionali:** ricevere le segnalazioni, rispettare i criteri di riservatezza, trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria, adottare misure di formazione del personale (D. Lgs: 231/2007).

**Concetto di riciclaggio nel D. Lgs. 231/2007:** ai fini della valutazione dell'operazione sospetta, è più ampio rispetto a quello del codice penale, prevede la collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste - ivi compresi gli avvocati - ed è finalizzato alla individuazione di operazioni di riciclaggio per la loro successiva segnalazione agli organi competenti ( U.I.F. e/o Banca d'Italia).

#### **Obblighi:**

- Adeguate verifica della clientela (art. 16): consiste nell'identificazione del cliente e/o titolare effettivo della prestazione. È azione preventiva di contrasto al riciclaggio affidata ai professionisti (avvocati) i quali devono raccogliere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed effettuare un controllo continuo (ad es. analizzando le transazioni). Tale obbligo sussiste per ogni prestazione professionale che possa comportare la trasmissione o movimentazione di beni o utilità per importi superiori ad € 15.000. Sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
- Esame del rischio (art. 20): gli obblighi sono assolti commisurando alle transazioni il rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, prodotto o transazione, ecc.
- Registrazione e conservazione dei dati (sia informatica che cartacea) ( artt. 36 – 40): comporta la conservazione della documentazione acquisita: soggetto che effettua

l'operazione, tipologia dell'operazione, data, causale, l'importo, mezzo di pagamento, dati identificativi. Non vi è obbligo di istituzione dell'archivio qualora non vi siano dati da registrare. Per le associazioni professionali è consentito un unico archivio con indicazione, tuttavia, del professionista responsabile.

#### **Dati da registrare**

- Complete generalità del cliente con indicazione del documento.
- Attività lavorativa del cliente.
- Data dell'identificazione.
- Descrizione sintetica della tipologia della prestazione professionale fornita.
- Valore dell'oggetto dell'operazione.

#### **Termine**

- Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.

#### **Conservazione dei dati**

- I documenti e le informazioni acquisite vanno conservati per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o dalla singola prestazione professionale. I dati verranno conservati nell'archivio informatico o nel registro della clientela, mentre i documenti saranno custoditi nel fascicolo del cliente.

#### **Segnalazione operazioni sospette ( art. 41)**

- Il "sospetto" è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate (ad es.: ricorso frequente ad operazioni in contanti). Gli avvocati, direttamente o tramite l'Ordine, sono tenuti, nel caso di operazioni sospette (per importo pari o superiore ad € 15.000), ad inviare una segnalazione alla U.I.F., ovvero quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dagli indicatori di anomalia che, tuttavia, non hanno carattere esaustivo, ovvero l'avvocato è tenuto a valutare, pur in assenza di elementi anomali di cui al decreto 101/2010 (Min. Giust.), ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che in concreto inducono al sospetto.

#### **Indicatori di anomalia:**

- Su proposta della U.I.F. sono emanati e periodicamente aggiornati gli indicatori di anomalia.

#### **Termine per le segnalazioni ed astensione:**

- Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo e il comma 5 dell'art. 41 impone di astenersi dal compiere operazioni sospette *“finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini”*.

#### **Obbligo di segretezza – esonero**

- Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza e del segreto professionale.

#### **Obbligo di segnalazione e responsabilità deontologica**

- Art. 23, comma 5, Cod. Deont. Conferimento dell'incarico: *“l'avvocato è libero di accettare l'incarico ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che sia finalizzato alla realizzazione di operazioni illecite”*. Sanzione: sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
- Art. 28, comma 4, Cod. Deont. Riserbo e segreto professionale: *“[...] è consentito all'avvocato di derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria [...] per impedire la commissione di un reato di particolare gravità”*.
- Art. 4 Cod. Deont.: *“Inosservanza dei doveri e delle regole di condotta della legge e deontologia [...]”*. Sulla base di tale norma l'avvocato deve rifiutarsi di accettare l'incarico o rinunciare [...].

### **ANTIRICICLAGGIO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Art. 10 del D. Lgs. 132/2014: All'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, dopo le parole *“compresa la consulenza sull'eventualità di intentare ed evitare un procedimento”* sono inserite le seguenti *“anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge”*. La modifica comporta l'esclusione in capo all'avvocato dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Pertanto, in presenza dei presupposti di cui al D. Lgs. 231/2007 l'avvocato non è tenuto alla segnalazione prevista dalla normativa antiriciclaggio sino alla fase della conclusione della convenzione di negoziazione.

**Permane l'obbligo di segnalazione nella fase che si apre dopo la conclusione della convenzione di negoziazione assistita e che precede la conclusione dell'accordo tra le parti.**

Gli avvocati, quindi, restano destinatari degli obblighi antiriciclaggio e innanzitutto di quello di procedere alla c.d. adeguata verifica della clientela. A tal proposito l'art. 23, comma 1, D. Lgs. 231/2007 contempla che ove i professionisti non siano in grado di espletarla compiutamente non possono eseguire operazioni o prestazioni professionali (ovvero pongono fine alla prestazione professionale in essere) e valutano se effettuare una segnalazione alla U.I.F.

Tale rigorosa disposizione, per espressa previsione normativa (art. 23, comma 4, D. Lgs. 231/2007) non si applica nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità o meno di intentare o evitare un procedimento giudiziario.

**Obblighi antiriciclaggio nelle cause di separazione e divorzio**

Anche nei casi di esonero dagli obblighi di segnalazione l'avvocato non è esonerato dagli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (identificazione e verifica).

Parere n. 62 del 24 ottobre 2012 – C.N.F. – Relatore Cons. Merlo: sussiste l'obbligo di adeguata verifica anche per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio , così anche per le cause di divisione immobiliare, per le cause di usucapione e per le azioni ex art.2932 c.c.

È in ogni caso richiesto che:

- I procedimenti sopra richiamati siano finalizzati al trasferimento di diritti reali su beni immobili;
- il valore dei beni in oggetto sia pari o superiore ad € 15.000.

**Depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio**

**Il D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016** ha di fatto modificato l'art. 55 del D. Lgs. 231/2007 convertendo le sanzioni antiriciclaggio penali, relative alle violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, in sanzioni antiriciclaggio amministrative.

Dal 6 febbraio 2016 le violazioni non costituiscono più reato e sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 30.000. A seguito della depenalizzazione è, inoltre, consentito, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, anche il pagamento in forma ridotta delle sanzioni antiriciclaggio versando un importo pari ad € 10.000,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica.

Dalla nuova formulazione dell'art. 55 del D. Lgs. 231/2007 la competenza per l'applicazione delle sanzioni passa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

**Prescrizione:** il termine dell'obbligo di pagamento della sanzione civile è lo stesso di quello concernente il risarcimento del danno (art. 2947 c.c.)= 5 anni.

**Reiterazione dell'illecito:** l'art. 6 prevede che si ha reiterazione quando l'illecito civile è compiuto entro 4 anni dalla commissione di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile che sia della stessa indole ed accertata con provvedimento esecutivo.

**La nuova formulazione dell'art. 55 D. Lgs.231/2007:** *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro”* (comma 1).

*“Chi essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'art. 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro”* (comma 4).

**Mancata identificazione e registrazione mediante utilizzo di mezzi fraudolenti:** prima del 2016 era prevista la multa da € 5.200 a € 26.000; adesso è prevista la sanzione pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 ( art. 55 comma 6).

**Altre sanzioni amministrative:** l'art. 57 D. Lgs. 231/2007 prevede ulteriori sanzioni amministrative: in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospesa ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. c del D. Lgs. 231/2007; in caso di violazione del divieto di astenersi dall'istaurare un rapporto continuativo; in caso di violazione del divieto di astenersi dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali in presenza di operazione sospette; in caso di violazione dell'obbligo di istituire l'archivio unico informatico e/o di omessa istituzione del registro della clientela. Le sanzioni vanno dal 1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata ( in presenza di violazione degli obblighi informativi nei confronti della U.I.F.).

**Comunicazione al C.d.O.:** La sanzione antiriciclaggio non comporta più l'immediata comunicazione al C.d.O. per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

**Responsabilità dell'avvocato:** Le segnalazioni sospette, se effettuate in buona fede, non costituiscono violazione del segreto professionale e non comportano responsabilità di alcun tipo, nemmeno a titolo di risarcimento.

### **Sanzioni penali**

- omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto ( art. 55 comma 2 );
- mancata o falsa fornitura delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ( art. 55 comma 3 );
- omissione di comunicazione di cui all'art. 52 comma 2 ( art. 55 comma 5);
- violazione dei divieti di comunicazione di cui agli artt. 46 comma 1 48 comma 4 ( art. 55 comma 8).

Firenze, 30 giugno 2016

## BIBLIOGRAFIA

**AA. VV.**, *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali*, CNDCEC, 2015.

**BARTELLI CRISTINA**, *Antiriciclaggio, una depenalizzazione in divenire*, in *Diritto e Fisco*, 2016.

**DANOVI REMO**, *Il nodo scorsoio dell'antiriciclaggio*, in *La previdenza forense*, 2006.

**DI NUZZO UMBERTO**, *La disciplina antiriciclaggio: la novità per i professionisti e il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di monitoraggio e repressione*.

**GAMBOGI GIANLUCA**, *Antiriciclaggio, gli obblighi per gli avvocati: i nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette*, in *Diritto e Giustizi@*, quotidiano del 10/06/2010.

**GAMBOGI GIANLUCA**, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, GIUFFRÈ, 2015.

**MARINARO MARCO**, *La negoziazione assistita tra dubbi di costituzionalità e di efficacia*, in *Guida al Diritto*, 2014.

**MEOLI MAURIZIO**, *L'esenzione dall'obbligo di SOS alla UIF non è espressamente ribadita per l'obbligo di astensione della prestazione professionale*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 2014.